



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

N. 1451 / 2026 V.G.

Il Presidente

Letto il ricorso per nomina del terzo arbitro ex art. 810, comma 4°
c.p.c.. proposto in data 08/04/2026 da *Parte_1*
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZON
RICCARDO *C.F._1* per procura allegata al ricorso, nei
confronti di *Persona_1*

Rilevato che l'art. 15 del "contratto di lavoro autonomo libero
professionale – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – prevede che "*Il
presente accordo è regolato esclusivamente dalla legge italiana.*

*Per qualsiasi controversia che potrà sorgere in relazione alla
interpretazione ed attuazione del presente accordo, le parti si obbligano
a far ricorso all'arbitrato a mezzo di un collegio di tre arbitri di cui uno in
rappresentanza del Medico, uno in rappresentanza della *Pt_1* *Pt_1*
e un terzo scelto di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Tribunale
Ordinario di Venezia.*

*Per quanto non espressamente regolato, si applicano le norme del
Codice civile";*

Considerato che appare applicabile nel caso in esame la clausola
compromissoria, trattandosi di controversia che non verte su diritti
indisponibili o di controversia per la quale la legge prevede l'intervento

obbligatorio del Pubblico Ministero;

Ritenuto che ciascuna delle parti ha nominato il proprio arbitro e che risulta dagli atti che gli arbitri nominati non hanno trovato accordo sulla designazione del terzo arbitro;

Considerato che, nel caso di specie, sussiste la competenza alla nomina del Presidente del Tribunale di Venezia, non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti;

Rilevato che il Presidente del Tribunale, qualora non ritenga di convocare le parti, può disporre con decreto la nomina dell'arbitro, non essendo stata riprodotta, a seguito della modifica dell'art. 810 c.p.c. disposta con il D.lvo 2 febbraio 2006 n. 40, la previsione secondo la quale *“ il Presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile”*;

Considerato che ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al 4° comma dell'art. 810 c.p.c. perché il presidente del Tribunale provveda alla nomina richiestagli, tenuto conto della competenza territoriale, della circostanza che la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente e non prevede manifestamente un arbitrato estero.

P.Q.M.

Visto l'art. 810, comma 4°, c.p.c.

CP_1 quale terzo arbitro, per la risoluzione della controversia di cui sopra, l'avv. Lorenzo Locatelli, con studio in Padova, Piazza De Gasperi n. 4, mandando al ricorrente per la notifica del presente decreto all'arbitro nominato ed alla controparte entro il termine di gg. venti dalla comunicazione del decreto.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Venezia, 10/04/2026

Il Presidente del Tribunale

Dr. Andrea Fidanzia